Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 ottobre 1979** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1979, n. **480**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Stefano protomartire e dei SS. Domenico e Silvestro, in Traversetolo.

N. 480. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° gennaio 1978, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Stefano protomartire, in frazione Torre del comune di Traversetolo (Parma), e dei SS. Domenico e Silvestro, in frazione Castione de' Baratti dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1979
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1979, n. **481**.

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita, in Adro.

N. 481. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita, in frazione Torbiato del comune di Adro (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1979
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1979, n. **482**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Margherita e di S. Andrea apostolo, in Castelnovo ne' Monti.

N. 482. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia 30 giugno 1978, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Margherita, in frazione Costa de' Grassi del comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia), e di S. Andrea apostolo, in frazione Garfagnolo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1979
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1979, n. **483**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Prospero e dei SS. Pietro e Paolo, in Castelnovo ne' Monti.

N. 483. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia 1° febbraio 1978, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Prospero, in frazione Vologno del comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia), e dei SS. Pietro e Paolo, in frazione Campolungo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1979
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Girò di Cagliari ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Girò di Cagliari » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 6 luglio 1976 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 giugno 1978;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche del vino in discorso ed alle situazioni tradizionali di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Girò di Cagliari », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972 è sostituito per intero con il testo di cui appresso:

Disciplinare di produzione
per il vino « Girò di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Girò di Cagliari » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Girò di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Girò. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5 % di vitigni diversi purchè le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare, e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari e della provincia di Oristano limitatamente al territorio dei comuni appresso indicati: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arbarea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Girò di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivanti da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono esere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Girò di Cagliari » non deve essere superiore a 120 quintali per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 60 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di invecchiamento obbligatorio e di preparazione del vino « Girò di Cagliari » devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' vietato aumentare la gradazione alcoolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcool di origine viticola al mosto o al vino di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 13.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Il vino « Girò di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Girò di Cagliari » all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno tenue;

odore: delicato con leggero aroma di uva;

sapore: gradevole, caldo e vellutato;

gradazione alcoolica complessiva minima: 14,5 di cui almeno 12 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; e per il tipo secco, da qualificarsi in etichetta come « secco » o come « dry », 14 gradi di cui almeno 13,5 svolti ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

La denominazione di origine controllata « Girò di Cagliari » può essere utilizzata per designare vini liquorosi ottenuti, mediante alcolizzazione, con vini base o mosti rispondenti alle condizioni previste dai precedenti articoli.

Il vino « Girò di Cagliari » nei tipi liquorosi all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tenue, brillante;

all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;

gradazione alcoolica minima complessiva: 17,5 di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; e nel tipo secco, da qualificarsi in etichetta come « secco » o come « dry », oltre, naturalmente che come « liquoroso », 17,5 di cui almeno 16,5 svolta ed un massimo da svolgere di un grado;

acidità totale minima: 3,5 per mille;

estratto secco netto: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini « Girò di Cagliari » liquorosi, qualora siano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni di cui uno in botti di rovere o di castagno, possono portare in etichetta la menzione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Girò di Cagliari » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Girò di Cagliari » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1979

PERTINI

MARCORA — NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1979
Registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 140

(8368)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Nasco di Cagliari ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 21 giugno 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Nasco di Cagliari » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 6 luglio 1976 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di orgine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 giugno 1978;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche del vino in discorso ed alle situazioni tradizionali di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Nasco di Cagliari », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972 è sostituito per intero con il testo di cui appresso:

Disciplinare di produzione
per il vino « Nasco di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Nasco di Cagliari » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Nasco di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nasco. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5 % di vitigni diversi, purchè le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari e della provincia di Oristano limitatamente al territorio dei comuni appresso indicati: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riolo Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe,

Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Simanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Nasco di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, terreni salsi, quelli derivanti da alluvioni recenti interessati dalla falda ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Nasco di Cagliari » non deve essere superiore a 100 quintali per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione nonché quelle di invecchiamento obbligatorio e di preparazione dei vini devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' vietato aumentare la gradazione alcoolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcool di origine vinicola al mosto o al vino di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 13.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Il vino « Nasco di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Nasco di Cagliari » all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

sapore: gradevole, con punta lievemente amarognola, caratteristica;

odore: delicato con leggero aroma di uva;

gradazione alcoolica complessiva minima: 14,5 di cui almeno 12 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; e per il tipo secco, da qualificarsi in etichetta come « secco » o come « dry », 14 gradi, di cui almeno 13,5 svolti ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

La denominazione di origine controllata « Nasco di Cagliari » può essere utilizzata per designare vini liquorosi ottenuti, mediante alcolizzazione, con i vini base o mosti rispondenti alle condizioni previste dai precedenti articoli.

Il vino « Nasco di Cagliari » nei tipi liquorosi all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato brillante;

all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;

gradazione alcoolica minima complessiva: 17,5 di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi e nel tipo secco, da qualificarsi in etichetta come « secco » o come « dry », oltre, naturalmente che come liquoroso, 17,5 gradi di cui almeno 16,5 svolti ed un massimo da svolgere di un grado;

acidità totale minima: 3 per mille;

estratto secco netto: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini « Nasco di Cagliari » liquorosi, qualora siano sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di due anni di cui almeno uno in botti di rovere o di castagno, possono portare in etichetta la menzione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Nasco di Cagliari » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Nasco di Cagliari » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

MARCORA — NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1979
Registro n. 10 *Agricoltura, foglio n.* 139

(8367)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Monica di Cagliari ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 21 giugno 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Monica di Cagliari » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 5 luglio 1976 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 giugno 1978;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche del vino in discorso ed alle situazioni tradizionali di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Monica di Cagliari », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972 è sostituito per intero con il testo di cui appresso:

Disciplinare di produzione
per il vino « Monica di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Monica di Cagliari » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Monica di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Monica. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5 % di vitigni diversi purchè le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari e della provincia di Oristano limitatamente al territorio dei comuni appresso indicati: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Calabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Monica di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati alla falda ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Monica di Cagliari » non deve essere superiore a 110 quintali per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione nonché quelle di invecchiamento obbligatorio e di preparazione dei vini devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' vietato aumentare la gradazione alcoolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcool di origine vinicola al mosto o al vino di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 13.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Il vino « Monica di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Monica di Cagliari » all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tenue, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: etereo, intenso ma delicato;

sapore: gradevole, morbido e vellutato;

gradazione alcoolica complessiva minima: 14,5 di cui almeno 13 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; e per il tipo secco, da qualificarsi in etichetta come « secco » o come « dry », 14 gradi, di cui almeno 13,5 svolti ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

La denominazione di origine controllata « Monica di Cagliari » può essere utilizzata per designare vini liquorosi ottenuti mediante alcolizzazione, con vini base o mosti rispondenti alle condizioni previste dai precedenti articoli.

Il vino « Monica di Cagliari » nei tipi liquorosi, all'atto della immissione al consumo, deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tenue, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;

gradazione alcoolica minima complessiva: 17,5 di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; e nel tipo secco, da qualificarsi in etichetta come « secco » o come « dry », oltre, naturalmente che come liquoroso, 17,5 gradi di cui almeno 16,5 svolti ed un massimo da svolgere di un grado;

acidità totale minima: 3 per mille;

estratto secco netto: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini « Monica di Cagliari » liquorosi, qualora siano sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di due anni, di cui almeno uno in botti di rovere o di castagno può portare in etichetta la menzione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Monica di Cagliari » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Monica di Cagliari » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

MARCORA — NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1979
Registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 142

(8366)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1979.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1979, concernente la ricostituzione del Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961 Atti di Governo, registro n. 136, foglio n. 29;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 283, con cui sono state apportate modifiche alla composizione e all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1979, registro n. 3 Sanità, foglio n. 350, con il quale veniva provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1979-81, nonchè alla ripartizione delle competenze per materie tra le singole sezioni ed alla assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Ritenuta la necessità di migliorare la funzionalità delle sezioni del Consiglio superiore di sanità;
Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Il prof. dott. Costantino Iandolo, viene assegnato alla sezione III anzichè alla sezione I.

Il prof. dott. Gian Carlo Bruni, viene assegnato alla sezione IV e I oltre che alla sezione III.

Il prof. dott. Giuseppe Giunchi, rimane assegnato soltanto alla sezione III anzichè III e IV.

Il presidente della Federazione nazionale ordine dei medici viene assegnato alla sezione I oltre che alle sezioni III e IV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1979

PERTINI

ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1979
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 275

(8462)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1979.

Valore e caratteristiche di cinque francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Uomini illustri ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 1976, con il quale è stata autorizzata l'adozione, per la serie « Ritratti di artisti italiani », a partire dal 1976, della nuova denominazione « Artisti, letterati e scienziati italiani »;

Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1978, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'adozione, a partire dal 1978, per la serie di francobolli ordinari « Artisti, letterati e scienziati italiani », della nuova denominazione « Uomini illustri »;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1979, fra l'altro, di cinque francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Uomini illustri », aventi come soggetti Massimo Bontempelli, Ugo Foscolo, Francesco Severi, Carlo Maderno e Lazzaro Spallanzani;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1459 del 2 maggio 1979;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nel valore unico da L. 170, cinque francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Uomini illustri », aventi come soggetti Massimo Bontempelli, Ugo Foscolo, Francesco Severi, Carlo Maderno e Lazzaro Spallanzani.

Detti francobolli sono stampati in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; foglio: cinquanta esemplari; policromia.

Le vignette sono costituite, secondo uno schema unico, dal ritratto dei singoli personaggi, recante in alto il relativo nome e le date di nascita e di morte. Su tutti i francobolli sono riportate la leggenda « ITALIA » e l'indicazione del valore « 170 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1979

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1979
Registro n. 23 Poste, foglio n. 308

(8084)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1979.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi, in Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1976, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Necchi, con sede in Pavia, con effetto dal 25 febbraio 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1977, 23 marzo 1977, 14 dicembre 1978 e 9 aprile 1979, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi, con sede in Pavia, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(8634)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1979.

Abolizione della tassa di presentazione in dogana degli invii a carattere non commerciale scambiati con i Paesi della Comunità economica europea.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1978, che ha stabilito le tariffe postali per l'estero a decorrere dal 1° luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 27 giugno 1978;

Vista la decisione del 18 dicembre 1978 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità economica europea, riuniti a Bruxelles in sede di Consiglio, relativa alla soppressione di alcune tasse postali per la presentazione in dogana;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

La voce 16 della tabella annessa al decreto ministeriale 20 giugno 1978 è modificata con effetto dal 1° luglio 1979 come segue:

16) Tassa di presentazione in dogana all'importazione:

per ogni invio di corrispondenza . . . L. 550

per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5) » 1.100

per ogni pacco . . . . » 1.100

Per gli invii della posta-lettere e per i pacchi provenienti dai Paesi membri della Comunità economica europea, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di diritti di confine (dazi doganali, diritti di monopolio, imposte di fabbricazione, sovraimposta di confine od ogni altra eventuale imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato) o dell'I.V.A.

Per gli invii ed i sacchi speciali contenenti libri, cataloghi di opere librarie, riviste e scritti periodici, qualunque sia la loro provenienza, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di dazi doganali, tra i quali non è compresa l'I.V.A.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1979

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1979
Registro n. 29 Poste, foglio n. 117

(8482)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1979.

Misure dell'assegno giornaliero dei lavoratori e dei contributi per il personale dirigente dei cantieri di lavoro, di rimboschimento e di sistemazione montana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 59, 60, 61, 62 e 63 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 6 agosto 1975, n. 418, che prevedono l'aumento, ogni biennio, a decorrere dal 1° luglio 1977, in misura percentuale pari alle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT, sia dell'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri che dei contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale assicurativa del capo cantiere e del vice-capo cantiere assunti dall'ente gestore;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1977 che, per il periodo dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1979, ha fissato in L. 4.095 l'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri ed in L. 10.620 e L. 9.295 giornaliere i contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale ed assicurativa rispettivamente per il capo cantiere ed il vice-capo cantiere;

Rilevato, in base ai criteri fissati nella legge 6 agosto 1975, n. 418, già citata, un aumento percentuale del costo della vita nell'ultimo biennio pari al 34,77%;

Visto l'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che ha disposto la soppressione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il proprio decreto ministeriale 15 gennaio 1979 contenente norme per l'amministrazione della gestione-stralcio del soppresso fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che avrà durata dal 14 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

Per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è fissato per ogni giornata di effettiva presenza, nel periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1981, un assegno dell'importo di L. 5.520.

Art. 2.

I contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale ed assicurativa del capo cantiere e del vice-capo cantiere assunti dall'ente gestore sono fissati, per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1981, nella misura rispettivamente di L. 14.715 e L. 12.875.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1979

Il Ministro: Scotti

(8484)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubettificio del Tirreno S.p.a., in Anzio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tubettificio del Tirreno S.p.a., con sede in Anzio (Roma);

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1978, 23 marzo 1978 e 12 agosto 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubettificio del Tirreno S.p.a., con sede in Anzio (Roma), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Scotti

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
Abis

p. *Il Ministro del tesoro*
Venanzetti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Nicolazzi

(8392)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1979.

Modificazione alla classificazione generale dei comuni. Inclusione del consorzio di segreteria tra i comuni di Ovada e Rocca Grimalda tra le sedi di classe seconda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1978, con il quale è stata disposta la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini della assegnazione della qualifica del segretario;

Visto il decreto n. 497/1.25.4/SC in data 21 luglio 1979, con il quale il prefetto di Alessandria ha approvato la costituzione del consorzio di segreteria tra i comuni di Ovada (ab. 13.066) e Rocca Grimalda (ab. 1402);

Considerato, pertanto, che l'anzidetto consorzio di segreteria tra i comuni di Ovada e Rocca Grimalda che conta 14.468 abitanti deve essere incluso nella classe seconda;

Visti gli articoli 4 e 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonchè gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e la tabella *A* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il consorzio di segreteria tra i comuni di Ovada e Rocca Grimalda è incluso tra quelli della classe seconda e ad esso è assegnato il segretario generale di seconda classe Giacomo Barisone, già titolare della segreteria del comune di Ovada.

Il prefetto della provincia di Alessandria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 settembre 1979

p. *Il Ministro*: Darida

(8325)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.B.I. italiana, stabilimento di Capua.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.B.I. italiana, stabilimento di Capua (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto.

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.B.I. italiana, stabilimento di Capua (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1979 al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8389)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centoottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e di successive proroghe ex art. 4 legge 8 agosto 1972, n. 464, in base ai decreti ministeriali relativi ai lavoratori licenziati da aziende industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone;

Considerato che la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8394)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della carpenteria pesante nel comune di Ceprano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1978;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) è prolungata dal 1° marzo 1979 al 31 maggio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8395)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1979.

Norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1269 del Consiglio, del 25 giugno 1979 e n. 1785 della commissione, del 10 agosto 1979, relativo alla concessione dell'aiuto al consumo di burro posto in vendita come « vendita speciale C.E.E. »

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1687 della commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo della utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 985 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte;

Visto il regolamento (CEE) n. 1269 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento del burro al consumo diretto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1785 della commissione del 10 agosto 1979, relativo allo smercio temporaneo a prezzo ridotto, durante la campagna lattiera 1979/80, di burro destinato al consumo diretto nella Comunità;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modifiche, che ha istituito il Comitato interministeriale ed i comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente la difesa della genuinità del burro;

Considerato che la finalità dei succitati regolamenti n. 1269/79 e n. 1785/79 è quella di mettere a disposizione del consumatore finale burro a prezzo ridotto senza peraltro perturbare il mercato alla produzione;

Considerato che a causa della particolare situazione del mercato italiano è opportuno adottare il sistema previsto dalla formula *B* dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1269/79, che consente di utilizzare allo scopo burro prodotto su territorio nazionale;

Considerato che i regolamenti comunitari prevedono per l'Italia l'utilizzo di burro prodotto sul suo territorio e che non è stato oggetto di intervento pubblico;

Considerato che per assicurare la qualità del prodotto da mettere a disposizione del consumatore a prezzo ridotto è bene che la commercializzazione avvenga nelle forme usuali del mercato;

Considerato che per il raggiungimento dei fini sopra esposti è necessario prevedere adeguati controlli in tutte le fasi di commercializzazione;

Atteso che occorre emanare le norme per dare attuazione nel territorio della Repubblica alle citate disposizioni comunitarie concernenti la concessione dell'aiuto al consumo del burro in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3, paragrafo 2 e dall'art. 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) numero 1785/79, le domande per beneficiare dell'aiuto comunitario di 90 ECU/Ql. (L. 95.465,7) sia per il burro proveniente dall'ammasso privato che per quello fabbricato nel territorio nazionale con crema di latte, devono essere presentate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo entro il 15 ottobre 1979.

Le domande, di cui al primo comma, devono essere redatte in carta semplice e in duplice copia, di cui una da inviare per conoscenza all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio, in relazione alla sede amministrativa dell'impresa richiedente.

La quantità minima di burro ammessa a beneficiare dell'aiuto non può essere inferiore a 2 tonnellate per ogni singola impresa. La quantità massima di burro per la quale può essere richiesto l'aiuto non può eccedere una quantità pari alla media mensile del prodotto venduto in pacchetti per il consumo diretto nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 1978 e gennaio 1979, moltiplicata per 2 e maggiorata al massimo del 25 %. Per le cooperative lattiero-casearie la media dei quattro mesi è calcolata tenendo anche conto del burro distribuito ai soci.

I titolari di contratto d'ammasso privato, che intendono beneficiare dell'aiuto, devono prioritariamente richiedere il destoccaggio delle partite di burro che, alla data del 25 gennaio 1980, risultino immagazzinate sotto contratto da almeno quattro mesi con l'indicazione per ciascuna di esse dei quantitativi da ritirare e della data prevista di destoccaggio.

La domanda di destoccaggio, di cui al comma precedente, deve essere presentata all'A.I.M.A. in duplice copia, in allegato alla domanda di aiuto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

La domanda di aiuto, di cui al precedente art. 1, da redigersi secondo il fac-simile allegato 1, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che deve, sotto la propria responsabilità:

Dichiarare:

di svolgere attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di essere iscritto a tal fine in un pubblico registro;

di avere prodotto e/o acquistato a decorrere dal 1° agosto 1979 ed eventualmente acquistare e/o produrre entro il 31 gennaio 1980 l'intera quantità di burro per la quale chiede l'aiuto;

che il burro acquistato proviene esclusivamente da creme di latte prodotto in Italia;

il quantitativo di burro venduto al dettaglio in pacchetti nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 1978 e gennaio 1979 e, nel caso di cooperative lattiero-casearie, venduto e/o distribuito ai soci;

di accettare tutte le condizioni del presente decreto.

Impegnarsi:

a confezionare o far confezionare presso uno stabilimento, di cui deve essere indicata la denominazione ed ubicazione, nei termini indicati nelle autorizzazioni che saranno rilasciate dall'A.I.M.A., gli interi quantitativi di burro autorizzati, in confezioni del peso massimo di g 250 o in scatole metalliche di peso massimo di g 500, mantenendo nella confezione e nell'involucro le forme e le iscrizioni usuali e proprie delle marche dell'Azienda;

per le imprese che commercializzano più di una marca, a confezionare e distribuire per il consumo a prezzo ridotto anche la marca principale;

ad impacchettare burro della stessa qualità di quello normalmente commercializzato per la o le proprie marche;

ad imprimere sulla faccia anteriore del pacchetto il prezzo effettivo di vendita al consumo che non deve comunque superare il prezzo massimo che sarà fissato con provvedimento del C.I.P. e la iscrizione, in lettere di almeno 5 mm di altezza « VENDITA SPECIALE C.E.E. » REG. C.E.E. N. 1785/79;

a tenere registrazioni contabili dalle quali possa rilevarsi il carico e lo scarico di detto burro;

a destinare tutto il burro impacchettato o al consumo diretto, come definito dal regolamento (CEE) n. 1269/79, art. 1, lettera *a*);

a precisare nelle fatture di vendita e nei buoni di consegna le quantità di burro oggetto della vendita speciale;

ad imporre, con contratto scritto, ai commercianti all'ingrosso ed a tutti gli intermediari, di cui dovesse servirsi per la distribuzione, gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 3.

Le imprese produttrici, i grossisti e gli intermediari, relativamente al burro venduto per la « VENDITA SPECIALE » devono tenere registrazioni contabili dalle quali risultino i quantitativi acquistati e venduti del burro con la precisa indicazione delle ditte fornitrici ed acquirenti.

I commercianti al dettaglio, come pure gli alberghi, i ristoranti, gli ospedali, le cliniche, i pensionati, i collegi, gli istituti di prevenzione e pena ed altri analoghi che acquistano il burro per l'alimentazione delle persone ivi presenti, debbono registrare soltanto il carico del burro ricevuto dai grossisti o dagli intermediari o direttamente dalle imprese impacchettatrici per la vendita speciale.

Tutte le registrazioni debbono essere effettuate su appositi registri bollati a norma di legge e preventivamente vidimati pagina per pagina dagli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi o dalle locali camere di commercio, agricoltura ed artigianato.

In sostituzione di detti registri possono essere utilizzati normali registri IVA purché dagli stessi siano rilevabili tutti i momenti di carico e, se richiesto, di scarico del burro.

Art. 4.

L'A.I.M.A., constatata la regolarità delle domande ricevute entro il 15 ottobre 1979, in relazione alle dichiarazioni ed agli impegni di cui ai precedenti articoli, entro il 5 novembre 1979, provvede a rilasciare a ciascun richiedente:

a) nel caso di imprese che confezionano solo burro di libero mercato, due autorizzazioni, la prima per un quantitativo pari al 70 % circa del totale del burro assegnato, il cui confezionamento in pacchetti deve avvenire entro il termine massimo del 20 dicembre 1979; la seconda per il quantitativo residuo il cui confezionamento deve avvenire entro il 5 febbraio 1980;

b) nel caso di imprese che detengono burro sotto contratto di ammasso privato, tante autorizzazioni quanti sono i contratti per i quali viene richiesto il destoccaggio del burro da confezionare per la « VENDITA SPECIALE », indicando per ciascuna di esse il quantitativo di burro e la data limite, entro la quale deve avvenire il confezionamento.

Qualora il quantitativo di burro stoccato sotto contratto da un'impresa non raggiunga l'entità del totale ad essa assegnabile, l'A.I.M.A. rilascia, per il quantitativo residuo, un'autorizzazione a confezionare burro di libero mercato entro il 31 gennaio 1980.

Copia delle autorizzazioni rilasciate dovranno essere inviate dall'A.I.M.A. agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio in relazione alla sede amministrativa del richiedente e dello o degli stabilimenti di impacchettamento del burro.

Qualora le quantità di burro, per le quali viene richiesto l'aiuto, superino il contingente previsto dal regolamento (CEE) n. 1785/79, l'A.I.M.A. provvede ad una riduzione proporzionale dei quantitativi richiesti, assegnando a ciascuna impresa avente diritto un quantitativo di burro proporzionale a quello dalle stesse venduto al dettaglio durante il periodo di riferimento di cui al precedente art. 1.

Qualora le richieste pervenute all'A.I.M.A. entro il 15 ottobre 1979 non coprano l'intero contingente, le imprese, le cui domande sono state accettate, potranno chiedere entro il 20 dicembre 1979 una ulteriore asse-

gnazione di burro, che verrà attribuito dall'Azienda in ragione delle richieste e delle residue quantità disponibili.

Art. 5.

Le imprese, la cui domanda di aiuto è stata accettata dall'A.I.M.A., una volta esaurite le vendite ai dettaglianti od ai consumatori finali, come precisati all'art. 1, lettera *a*) del regolamento (CEE) n. 1269/79, dell'intero quantitativo di burro ad esse assegnato, devono, relativamente ad ogni singola autorizzazione, presentare, in duplice copia, entro sessanta giorni dall'ultima vendita al dettaglio, domanda di liquidazione dell'aiuto alla stessa A.I.M.A. secondo lo schema di cui all'allegato 2, dichiarando sotto la responsabilità del legale rappresentante le quantità di burro venduto in panetti per la « VENDITA SPECIALE ».

E' consentita una tolleranza, in riduzione, del 2 % sulla quantità di burro impacchettato e venduto in rapporto alla quantità di burro assegnato.

Art. 6.

La domanda di liquidazione da inviare per conoscenza anche al servizio repressione frodi competente per territorio deve essere corredata:

a) da fidejussione bancaria redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3, della durata di sei mesi con decorrenza dalla data della domanda di liquidazione, per l'importo corrispondente all'aiuto di cui si chiede la liquidazione e limitatamente alla prima domanda di liquidazione presentata da ogni singola impresa;

b) dal certificato di iscrizione alla camera di commercio, agricoltura e artigianato o ad altro registro pubblico, attestante l'attività svolta dall'impresa nel settore lattiero-caseario;

c) dal certificato del competente tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima dalla data di presentazione della domanda, attestante l'iscrizione della ditta nel registro delle imprese, i nominativi e le qualifiche delle persone che ne hanno la legale rappresentanza, il libero esercizio dei propri diritti da parte dell'impresa medesima.

Art. 7.

Le cooperative lattiero-casearie, che nel corso della precedente gestione 1978, hanno prodotto burro venduto a terzi o distribuito ai soci in confezioni per il consumo diretto, possono avvalersi dell'opera dei consorzi di cooperative e delle cooperative di 2° grado per la presentazione delle domande di aiuto e di liquidazione dell'aiuto stesso.

In tal caso la domanda di aiuto deve essere presentata dagli organismi di 2° grado nei modi, nei termini e nei limiti indicati al precedente art. 1 e deve riferirsi alla quantità totale di burro che essi intendono utilizzare per le cooperative rappresentante. La domanda dovrà essere corredata per ognuna delle cooperative che provvedono alla confezione ed alla vendita di burro, delle dichiarazioni e degli impegni indicati al precedente art. 2, nonché della delega rilasciata all'organismo di 2° grado ad operare in nome e per conto della cooperativa. L'A.I.M.A. comunica l'accettazione della domanda all'organismo di 2° grado richiedente ed agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio in relazione alla sede delle singole cooperative rappresentate dal suddetto organismo. Una volta esaurita la vendita del burro, la domanda di liquidazione presentata dagli organismi di 2° grado deve essere completata con la dichiarazione di cui al precedente art. 5 e con la documentazione di cui al precedente art. 6, lettere *b*) e *c*), riguardanti le singole cooperative, nonché con la fidejussione di cui al precedente art. 6, lettera *a*). L'A.I.M.A. liquida agli organismi di 2° grado l'importo dell'aiuto.

Art. 8.

Gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, dal momento della ricezione della comunicazione dell'A.I.M.A., che accetta la domanda di cui al precedente art. 1, effettuano controlli a sondaggio, attraverso l'esame degli atti amministrativi-contabili delle imprese, integrandoli con eventuali sopralluoghi negli stabilimenti di produzione, nei magazzini di conservazione, nei punti di vendita e presso le istituzioni previste dall'art. 1, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 1269/79. Gli stessi controlli possono essere effettuati anche dal personale dell'A.I.M.A.

Le inadempienze a quanto previsto dal presente decreto vengono immediatamente comunicate all'A.I.M.A., alla quale va trasmessa la copia del verbale di constatazione delle inadempienze riscontrate.

Art. 9.

L'A.I.M.A., trascorso il periodo di validità della fidejussione bancaria, provvede al suo svincolo, sempre che nel frattempo non le sia pervenuta comunicazione da parte del servizio repressione frodi o non abbia constatato eventuali inadempienze, nel qual caso procede all'incameramento dell'importo garantito dalla fidejussione.

Art. 10.

Le imprese che commercializzano più di una marca di burro sono autorizzate ad utilizzare, esclusivamente per la marca principale, una carta da imballaggio differente da quella normalmente usata per la confezione dei panetti, mantenendo però invariate le iscrizioni usuali.

Art. 11.

Qualora il Comitato interministeriale prezzi non abbia fissato, entro il 10 ottobre 1979, il prezzo massimo di vendita al consumo del burro, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/79, il termine di presentazione delle domande, di cui al precedente art. 1, è prorogato fino al quinto giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento C.I.P.

Conseguentemente per il medesimo periodo è prorogato il termine del 5 novembre 1979, indicato al precedente art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1979

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO 1

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, p. c.:

All'Istituto per la vigilanza della repressione frodi

Il sottoscritto . . . . . nato a . . il . . . . domiciliato in . . . ., via . . nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della . . . . con sede amministrativa in . . . . . preso atto del regolamento (CEE) n. 1785/79 del 10 agosto 1979 e del decreto ministeriale del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 29 settembre 1979, chiede di poter usufruire dell'aiuto comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 1785/79 per q.li . di burro da vendere al commercio al dettaglio alle condizioni fissate dal decreto ministeriale .

Sotto la propria responsabilità dichiara:

di svolgere attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di essere iscritto a tal fine in un pubblico registro;

di utilizzare burro sotto contratto di ammasso privato da almeno quattro mesi per un quantitativo totale di q.li . . . come ripartito nell'allegata copia di domanda di destoccaggio (qualora interessi);

di aver acquistato (e/o prodotto) a decorrere dal 1° agosto 1979 e di acquistare (e/o produrre) entro il 31 gennaio 1980 l'intero quantitativo di burro di q.li . . . per il quale richiede l'aiuto;

che il burro acquistato o da acquistare (e/o prodotto) di cui al precedente punto proviene esclusivamente da creme di latte prodotto in Italia;

di aver venduto (e/o ceduto in caso di cooperative) burro in panetti per le seguenti quantità: nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 1978 e gennaio 1979 q.li . . . per cui la quantità massima di burro che può essere ammesso al beneficio dell'aiuto è di q.li . . . .;

di accettare tutte le condizioni del presente decreto e di consentire fin da ora l'esame della propria contabilità da parte degli organi designati al controllo;

s'impegna:

a confezionare, presso il o i propri stabilimenti di . (in caso di affidamento a terzi della confezione, precisare: a far confezionare presso lo stabilimento della ditta . . . sita in . .), l'intera quantità di burro per la quale si chiede l'aiuto in panetti (o scatole) del peso massimo di gr. 250 (o gr. 500 per le scatole) mantenendo nella confezione e nell'involucro la qualità, le forme e le iscrizioni usuali della marca (o delle marche) dell'azienda;

a confezionare e distribuire per il consumo, per la « VENDITA SPECIALE C.E.E. » anche il burro commercializzato con la marca principale; si riserva comunque, per la marca principale di poter utilizzare una carta per il confezionamento del prodotto diverso da quella attualmente impiegata;

ad imprimere sulla faccia anteriore dei panetti (o sull'etichetta delle scatole), in lettere di almeno 5 mm. di altezza, il prezzo effettivo di vendita al consumatore che non sarà comunque superiore a quello fissato dal C.I.P. con provvedimento n. . . del . . e la iscrizione « VENDITA SPECIALE C.E.E. » REG. C.E.E. n. 1785/79;

a tenere una registrazione contabile dalla quale risulti il carico e lo scarico di detto burro;

a precisare sulle fatture di vendite e nei buoni di consegna, la quantità di burro venduto o consegnato per la « VENDITA SPECIALE C.E.E. »;

ad imporre con contratto scritto, ai commercianti all'ingrosso ed agli eventuali intermediari di cui si servirà per la distribuzione del burro, gli obblighi derivanti dalle disposizioni del decreto ministeriale . .;

a completare le domande di liquidazione dell'aiuto con i documenti prescritti dal citato decreto ministeriale, nonché con fidejussioni bancarie della durata di sei mesi a decorrere dalla data della presentazione della domanda stessa per un importo pari all'aiuto richiesto.

ALLEGATO 2

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, p. c.:

All'Istituto per la vigilanza della repressione frodi

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . il . . . domiciliato in . . . . . via . . . . nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della . . . . . con sede amministrativa in . . . . . . via . . . ., facendo seguito alla domanda presentata al fine di ottenere la concessione dell'aiuto comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 1785/79 per q.li . . . vista l'autorizzazione comunicata da codesta Azienda con nota n. . . del . . .

Chiede

che gli venga liquidato l'importo di L. . . . . quale aiuto corrispondente alla quantità di q.li . . . di burro che il sottosritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver venduto a commercianti al dettaglio per la « VENDITA SPECIALE C.E.E. » in panetti di peso non superiore a 250 grammi al prezzo di L. . . ./kg.

Allega:

1) certificato d'iscrizione al . . . . . . che attesta l'attività svolta dall'impresa nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

2) certificato del tribunale;

3) fidejussione bancaria a favore di codesta azienda per l'importo di L. . . . e della durata di sei mesi, rilasciata dal . . . .

In fede . . . . . .

ALLEGATO 3

Modello di fidejussione bancaria

BANCA . . . .

Data . . . . .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso:

che con domanda in data . . . la ditta . . . con sede in . . . . (provincia di . . . .) ha chiesto di poter beneficiare dell'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 1785/79 e al decreto ministeriale 29 settembre 1979, relativamente a q.li . . . di burro da confezionare e immettere al consumo alle condizioni previste dalle stesse disposizioni;

che l'A.I.M.A. con nota n. . . . del . . . . . ha autorizzato la predetta ditta a confezionare e immettere al consumo, nei termini previsti, q.li . . . di burro;

che a corredo della domanda di liquidazione dell'aiuto medesimo, la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, nell'importo di L. 95.465,7 per quintale di prodotto confezionato e immesso al consumo;

che, in rapporto agli obblighi assunti dalla ditta . . . qualsiasi inadempienza emersa in sede di controllo a sondaggio effettuato dal personale dell'A.I.M.A. e dal competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, comporta l'incameramento dell'importo garantito dalla fidejussione.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come col presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla ditta . . . . . dalla operazione di cui trattasi.

La sottoscritta banca rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A., su semplice richiesta scritta e senza bisogno di declaratoria giudiziaria, di costituzione in mora, né di previa escuzione della ditta di cui è fidejussore, la somma complessiva di L. . . . . pari a L. 95.465,7 per q.li . . . di burro.

La presente fidejussione s'intende valida ed operante fino al . . . . . (scadenza 6° mese a decorrere dalla data della domanda di liquidazione).

(8439)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1979.

Norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1080 del Consiglio, del 17 maggio 1977 e n. 1598 della commissione, del 15 luglio 1977, relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1080/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattieri agli allievi degli istituti scolastici, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1637/79 del Consiglio del 24 luglio 1979;

Visto il regolamento (CEE) n. 1598/77 che stabilisce le modalità di cessione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1717/79 della commissione del 3 agosto 1979;

Visto il proprio decreto 16 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 21 settembre 1978, concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1080/77;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Considerata la necessità di sostituire il succitato decreto ministeriale 16 settembre 1978 in relazione all'intervenuta normativa comunitaria;

Considerata, altresì, l'opportunità di avvalersi delle autorizzazioni, di cui agli articoli 2, paragrafo 2, e 3 del regolamento (CEE) n. 1598/77;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1598/77 sono ammessi al contributo comunitario, previsto dal regolamento (CEE) n. 1080/77, i seguenti prodotti:

latte intero pastorizzato o sottoposto a trattamento U.H.T.;

yogurt di latte intero;

yogurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta, contenente, in peso, almeno 85% di latte intero;

yogurt di latte parzialmente scremato;

yogurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta, contenente, in peso, almeno 85% di latte parzialmente scremato;

formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 40%;

formaggi aventi tenore in peso di materia grassa sulla sostanza secca uguale o superiore al 45%;

grana padano;

parmigiano reggiano.

Art. 2.

Le amministrazioni comunali, che intendono usufruire del contributo comunitario per la distribuzione gratuita o a prezzo agevolato agli allievi degli istituti scolastici di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari, di cui al precedente art. 1, dovranno stabilire programmi unitari per l'intero anno scolastico di distribuzione, adottati dalle rispettive giunte e regolamenti approvati.

Nei programmi, di cui al comma precedente, possono essere incluse le scuole materne pubbliche o quelle regolarmente autorizzate, le scuole pubbliche e private parificate di qualsiasi ordine e grado dalla scuola primaria alla scuola secondaria superiore.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 2, par. 4, del regolamento (CEE) n. 1080/77 il contributo comunitario è concesso per un quantitativo massimo di latte intero di 0,25 litri al giorno per allievo.

Le quantità equivalenti degli altri prodotti, per i quali è concesso il contributo comunitario e gli importi in vigore sono indicate nell'allegato 1 del presente decreto.

Art. 4.

Le amministrazioni comunali, che abbiano stabilito programmi ai sensi dei regolamenti comunitari citati in premessa, dovranno presentare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, domanda in carta semplice, in duplice copia, redatta secondo lo schema all. 2, corredata del programma nel quale dovranno essere indicati per ogni ordine di scuola almeno:

1) il numero degli istituti che potranno usufruire del contributo, con l'indicazione del numero degli allievi;

2) il numero dei giorni di distribuzione del latte intero e/o degli altri prodotti lattiero-caseari nel corso dell'anno scolastico;

3) il tipo e/o i tipi di prodotti che si intendono distribuire nonché le rispettive quantità giornaliere pro-capite e quelle totali;

4) l'entità della spesa prevista per il programma e l'ammontare della contribuzione da parte dell'amministrazione pubblica, che non deve essere inferiore al 25% dell'aiuto comunitario;

5) gli elementi di calcolo eventualmente utilizzati per giungere al prezzo di cessione e alla cessione gratuita.

La domanda, di cui al primo comma, deve altresì contenere la dichiarazione di accettazione a sottoporsi a qualsiasi controllo ritenuto necessario dall'Organismo d'intervento ai fini della corretta applicazione delle norme comunitarie relative alla concessione del contributo.

L'A.I.M.A. accertata la regolarità della domanda, dovrà notificare tempestivamente alle amministrazioni comunali interessate l'ammissione del programma al contributo comunitario.

L'Azienda dovrà, altresì, comunicare alle amministrazioni medesime il mancato accoglimento della domanda ed ogni eventuale osservazione in merito.

Art. 5.

Le amministrazioni comunali dovranno predisporre, ove già non esistano, dei registri con pagine numerate, di cui dovranno essere forniti gli istituti scolastici interessati alla distribuzione del latte, nei quali dovranno essere riportati, per mese, i giorni effettivi di presenza degli allievi ed i quantitativi di latte intero e/o di prodotti lattiero-caseari quotidianamente distribuiti. Detti registri dovranno essere firmati, pagina per pagina, dal capo dell'istituto, o da un suo delegato, che è responsabile della veridicità dei dati ivi riportati.

I documenti relativi alle dichiarazioni di effettiva frequenza degli allievi ed ai quantitativi di prodotti forniti (buoni consegne, fatture, ecc.) dovranno essere trattenuti per un periodo non inferiore a cinque anni presso le amministrazioni medesime e suddivisi per Istituti.

Nei documenti relativi ai prodotti consegnati devono essere riportati i requisiti qualitativi dei prodotti e l'indicazione della categoria di qualità, di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 6.

Gli istituti scolastici che praticano particolari attività sportive o dispongono di un internato, di un semiconvitto o di una mensa, in possesso di adeguate attrezzature di distribuzione e di controllo, e gli istituti per minorati, sono autorizzati a beneficiare dell'aiuto per un quantitativo massimo giornaliero procapite di latte elevato fino a 0,40 litri.

In questo caso i quantitativi degli altri prodotti ammessi al contributo sono adeguati tenendo presente le disposizioni degli articoli 3, paragrafo 2 e 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1598/77.

Le amministrazioni comunali che intendono avvalersi delle possibilità di cui al primo comma del presente articolo, dovranno farne specifica menzione nel programma e allegare alla domanda, in aggiunta alla normale documentazione, una dichiarazione del capo dell'istituto interessato, dalla quale risulti l'idoneità dell'istituto ad usufruire del beneficio di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1598/77.

L'amministrazione comunale dovrà in tal caso precisare nella domanda il quantitativo massimo di latte intero e/o altri prodotti lattiero-caseari che saranno distribuiti quotidianamente ad ogni singolo allievo.

Art. 7.

Per ottenere la liquidazione dell'aiuto comunitario le amministrazioni comunali dovranno presentare alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma, domanda in carta semplice, in duplice copia, redatta secondo il fac-simile allegato 3, corredata di una dichiarazione del sindaco, che sotto la propria personale responsabilità afferma che i dati riportati nella domanda corrispondono a quelli risultanti dai registri di cui al precedente art. 5, per quanto riguarda il numero degli allievi ed ai documenti di consegna, per quanto concerne i quantitativi distribuiti.

La domanda deve essere presentata entro quaranta giorni dalla chiusura del trimestre, calcolato a partire dalla data ufficiale di apertura dell'anno scolastico.

L'A.I.M.A. dovrà inviare alla commissione, entro la fine del terzo mese di ogni trimestre scolastico, i dati relativi ai quantitativi di latte e prodotti lattiero-caseari distribuiti agli allievi nel trimestre precedente.

Art. 8.

Qualora la distribuzione del latte e dei prodotti lattieri avvenga nell'ambito di una mensa scolastica il calcolo per la concessione del contributo può essere effettuato sui quantitativi globali effettivamente acquistati nel corso del trimestre.

I quantitativi globali ammessi a contributo non debbono comunque eccedere il limite che si ricava moltiplicando il quantitativo giornaliero pro-capite per il numero degli allievi iscritti per i giorni in cui si effettua la mensa.

Art. 9.

Le amministrazioni comunali che intendono dotare gli istituti scolastici di attrezzature adatte alla conservazione, al riscaldamento ed alla distribuzione del latte, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1080/77, con le modalità previste dall'art. 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1598/77, dovranno farne specifico riferimento nel programma che accompagna la richiesta all'A.I.M.A. predisponendo, per ciascun istituto scolastico che si intende dotare della attrezzatura sopra specificata, il relativo dettagliato piano economico di spesa.

Il contributo che l'amministrazione comunale potrà concedere sulle spese per l'acquisto e l'installazione di dette attrezzature, che non beneficiano di alcun aiuto comunitario, non dovrà superare il 50% dello stanziamento totale che l'amministrazione comunale avrà predisposto per la realizzazione del programma.

Art. 10.

E' abrogato il decreto ministeriale 16 settembre 1978 indicato in premessa.

Le domande presentate ai sensi del succitato decreto dovranno essere opportunamente integrate in relazione alle disposizioni impartite con il presente decreto ed al maggiorato importo comunitario di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1979

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE PRODOTTI	Quantità giornaliera pro-capite in g	Quantità giornaliera massima pro-capite: appl. art. 6	Entità del contributo in Lit./kg	
			fino al 30-9	dal 1-10-1979
Latte intero pastorizzato o sottoposto a trattamento U.R.T.	257,5	412	224,45	227
Yogurt di latte intero	257,5	412	224,45	227
Yogurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta, contenente in peso, almeno 85% di latte intero	257,5	412	224,45	227
Yogurt di latte parzialmente scremato	257,5	412	129,53	131
Yogurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta, contenente in peso almeno 85% di latte parzialmente scremato	257,5	412	129,63	131
Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 40%	57	91,5	1.010,02	1.021,48
Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 45% e formaggio grana padana	25,7	41,2	2.244,52	2.269,96
Formaggio parmigiano reggiano	23,4	37,4	2.468,95	2.496,95

ALLEGATO 2

Schema di domanda
per la concessione di aiuto comunitario

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

Oggetto: Domanda di finanziamento comunitario del programma di distribuzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari nelle scuole - Regolamento (CEE) n. 1598/77 del 15 luglio 1977.

Il sottoscritto, sindaco del comune di . . . . . . giusta delibera della giunta comunale adottata in data . . . . e regolarmente approvata in data . . . . . presenta a codesta Azienda domanda di finanziamento del programma che si unisce in allegato unitamente alla delibera, per la distribuzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari agli allievi degli istituti scolastici.

Da tale programma si evince una spesa complessiva di L. . . . . di cui L. . . . . . . a carico di questa amministrazione, L. . . . . . . a carico degli allievi e L. . . . . da finanziare con l'aiuto comunitario.

(Qualora interessi completare la domanda:)

(Si fa presente che, dell'importo di L. . . . . . . quale contributo locale, L. . . . . . . verranno utilizzate per l'acquisto di attrezzature necessarie alla conservazione e distribuzione del latte da installare presso . . . . . .

Tale somma non supera il 50% delle spese a carico di questa amministrazione).

Con la presente si assume l'impegno a sottoporsi a qualsiasi controllo che codesta Azienda ritiene opportuno effettuare ed ad a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa comunitaria e dal presente decreto.

Data, ...

Firma . . . .

N.B. — Dal programma allegato alla domanda dovranno risultare almeno i seguenti dati:

1) Scuole materne n. . . . ., per n. . . . . allievi, con n. . . . . giorni di distribuzione a decorrere dal . . . . . fino al . . . . . . prodotti da distribuire . . . . . per un quantitativo giornaliero per alunno di kg . . . ., e totale di kg . . . ., con una spesa totale di L. . . . . di cui L. . . . . a carico di questa amministrazione, L. . . . . . a carico degli allievi, L. . . . . . da finanziare con l'aiuto comunitario . . . . . . per un quantitativo giornaliero per alunno di kg . . . .
(latte)

2) Scuole elementari (ripetere lo schema del punto 1).

3) Scuole medie inferiori (ripetere lo schema del punto 1).

4) Scuole medie superiori (ripetere lo schema del punto 1).

Totale dei prodotti da distribuire:

a kg. . . . . . . di latte; kg. . . . . . . di . . . .; kg. . . . . . di. . . . .

ALLEGATO 3

Schema di domanda
di liquidazione dell'aiuto

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

Oggetto: Domanda di liquidazione dell'aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari effettuata nel periodo . . . . . .

Il sottoscritto . . . . sindaco del comune di . . . . . . in relazione alla domanda presentata in data . . . . . . ed ammessa da codesta Azienda all'aiuto comunitario in oggetto con nota n. . . . . . . del . . . . .

Chiede

la liquidazione di L. . . . . per il periodo dal . . . . . . al . . . . . . (trimestre) relativamente alla distribuzione agli alunni delle scuole dei quantitativi di prodotti lattiero-caseari indicati nell'allegato prospetto.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità che i dati sopra riportati corrispondono a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei capi di istituto, relativamente al numero delle presenze degli allievi e dai documenti di consegna dei prodotti per quanto concerne le quantità distribuite.

Data, ...

Firma . . . . .

COMUNE DI . . . .

1) SCUOLA MATERNA (Numero . . . . .)

PROSPETTO TRIMESTRALE DA ALLEGARSI ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI EFFETTUATA NEL PERIODO DAL . . . AL . .

CATEGORIA DI PRODOTTI INTERESSATI	Dati quantitativi					Finanziamento delle spese							Note
						Contributo del Feoga		Contributo regionale o locale					
	Quantitativo per alunno e per giorno	Numero alunni	Quantitativi forniti in litri	Coefficiente 1,0300	Quantitativi forniti in kg	Importo unitario Lit./kg (1)	Totale Lit.	Importo unitario Lit./kg	Totale Lit.	%	di cui sovvenzione per apparecchiature Lit.	%	Note
a	b	c	d	e	f=dxe	g	h=gxf	i	j = ixf	k = j:h	l	m=l:j	
Latte intero pastorizzato o sottoposto a trattamento U.R.T.				1,0300									
Yogurt di latte intero .				1,0300									
Yogurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta, contenente in peso almeno 85% di latte intero				1,0300									
Yogurt di latte parzialmente scremato				1,0300									
Yogurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta, contenente in peso almeno 85% di latte parzialmente scremato .				1,0300									
Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore, in peso di materie grasse nella sostanza secca uguale o superiore al 40%													
Altri formaggi aventi, tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 45% . .													
Grana padano													
Parmigiano reggiano . .													
Totale .													

(1) Importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto.

Firma . . . .

N.B. — Tale schema deve essere ripetuto per ogni ordine di istituto scolastico.
Qualora nel corso del trimestre sia intervenuta variazione dell'importo del contributo comunitario, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, paragrafo 2, regolamento (CEE) n. 1598/77, il prospetto di liquidazione dovrà essere suddiviso per mesi.

(8440)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1959/79 della commissione, del 6 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1960/79 della commissione, del 6 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1961/79 della commissione, del 6 settembre 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dello olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1962/79 della commissione, del 6 settembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1963/79 della commissione, del 6 settembre 1979, che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve.

Regolamento (CEE) n. 1964/79 della commissione, del 6 settembre 1979, recante terza modifica del regolamento (CEE) numero 223/77, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 1965/79 della commissione, del 6 settembre 1979, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1627/76 che stabilisce le modalità d'applicazione delle misure relative alla concessione di un aiuto alla produzione per le conserve di ananassi.

Regolamento (CEE) n. 1966/79 della commissione, del 4 settembre 1979, relativo alla vendita particolare, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere trasformate nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1967/79 della commissione, del 6 settembre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1968/79 della commissione, del 6 settembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1969/79 della commissione, del 6 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1970/79 della commissione, del 6 settembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 227 *del* 7 *settembre* 1979.

(213/C)

Regolamento (CEE) n. 1971/79 della commissione, del 7 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1972/79 della commissione, del 7 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1973/79 della commissione, del 7 settembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1974/79 della commissione, del 7 settembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1975/79 della commissione, del 7 settembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Catholic Relief Services a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1976/79 della commissione, del 7 settembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Nicaragua a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1977/79 della commissione, del 7 settembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato al Nicaragua a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1978/79 della commissione, del 7 settembre 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Somalia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1979/79 della commissione, del 5 settembre 1979, che modifica, per quanto riguarda la loro applicazione per varietà di tabacco della produzione comunitaria, i regolamenti (CEE) n. 1727/70, (CEE) n. 1728/70, (CEE) numero 2603/71, (CEE) n. 638/74 e (CEE) n. 410/76.

Regolamento (CEE) n. 1980/79 della commissione, del 7 settembre 1979, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 557/79, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1981/79 della commissione, del 7 settembre 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di uva da tavola originaria della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1982/79 della commissione, del 7 settembre 1979, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1983/79 della commissione, del 7 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1984/79 della commissione, del 7 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 228 *dell'*8 *settembre* 1979.

(214/C)

Regolamento (CEE) n. 1985/79 della commissione, del 10 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1986/79 della commissione, del 10 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1987/79 della commissione, del 7 settembre 1979, che modifica le possibilità di importazione di taluni tessili originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 1988/79 della commissione, del 7 settembre 1979, che sottopone ad una limitazione quantitativa le importazioni in Italia di filati di fibre tessili sintetiche originarie di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 1989/79 della commissione, del 6 settembre 1979, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1990/79 della commissione, del 7 settembre 1979, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i Paesi delle zone I, II, III, V e VI.

Regolamento (CEE) n. 1991/79 della commissione, del 10 settembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di cotone preparati per la vendita al minuto, della voce 55.06 della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Pubblicati nel n. L 229 *dell'*11 *settembre* 1979.

(215/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;
Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 26 maggio 1978;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, *da parte del competente Ministero della sanità*, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*).
Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.
Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A* 6/MOD

MODIFICA DI CONFEZIONE

Defluina - Simes:
gtt 20 ml - 16310/A - 2.700.

(8628)

Provvedimento n. 18/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;
Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali *elencate nell'allegato A. Ciascuno dei prezzi deliberati con il* presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.
Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali nei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 4 agosto 1979

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A* 6/MOD

NAZIONALIZZAZIONE

Recto Scrol - Sit:
pom 25 g - 6026 - 860.

(8629)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sospensione della facoltà di fregiarsi delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra per il sig. Fanali Duilio.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale, *in data 1° marzo 1979, con il quale il generale di squadra aerea* della riserva Fanali Duilio è stato condannato alla pena di anni uno e mesi nove di resclusione, L. 200.000 di multa ed alla interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni uno, mesi dieci e giorni dieci;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1979, registro n. 10 Difesa, foglio n. 398, con il quale è stata disposta la perdita del grado ai sensi dell'art. 70, n. 5, lettera *b*), della legge 10 aprile 1954, n. 113, nei confronti del generale di squadra aerea della riserva Fanali Duilio;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 453;
Visto il regolamento per la esecuzione della legge 24 marzo 1932, n. 453, sulla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;

Decreta:

E' sospesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 marzo 1932, n. 453, nei confronti del sig. Fanali Duilio la facoltà di fregiarsi delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, nonché di godere del soprassoldo annessovi per la durata di anni uno, mesi dieci e giorni dieci, a decorrere dal 1° marzo 1979.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1979
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 335

(8631)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento dell'aliquota del prelievo di corresponsabilità sul latte

Per effetto dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2139 del 28 settembre 1979 del Consiglio che modifica il tasso di cambio della lira da applicare nel settore agricolo, a decorrere dal 1° ottobre 1979, l'aliquota del prelievo di corresponsabilità calcolata sullo 0,50 % del prezzo indicativo del latte è aumentata a L. 113,50 per 100 kg. di latte conferito.
Tale nuova aliquota è applicata al latte conferito posteriormente al 30 settembre 1979.

(8630)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 3 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	806,80	806,80	806,70	806,80	806,70	803,10	806,70	806,80	806,80	803 —
Dollaro canadese	694,70	694,70	694,75	694,70	695 —	692,90	694,65	694,70	694,70	680 —
Marco germanico	461,38	461,38	461,10	461,38	461,35	460,90	461,40	461,38	461,38	455 —
Fiorino olandese	415,60	415,60	415,30	415,60	415,50	415,50	415,545	415,60	415,60	408 —
Franco belga	28,548	28,548	28,53	28,548	28,55	28,53	28,528	28,548	28,548	26,50
Franco francese	196,11	196,11	196,09	196,11	196 —	196,25	196,07	196,11	196,11	194 —
Lira sterlina	1773,65	1773,65	1773 —	1773,65	1772,30	1776,50	1773 —	1773,65	1773,65	1760 —
Lira irlandese	1723,40	1723,40	1721 —	1723,40	1719 —	—	1721 —	1723,40	1723,40	—
Corona danese	157,35	157,35	157,40	157,35	157,45	157,55	157,29	157,35	157,35	155 —
Corona norvegese	166,05	166,05	165,80	166,05	165,90	165,40	166,20	166,05	166,05	160 —
Corona svedese	195,17	195,17	195,10	195,17	195,05	195,20	195,10	195,17	195,17	190 —
Franco svizzero	514,50	514,50	516,09	514,50	516,60	519,40	514,71	514,50	514,50	507 —
Scellino austriaco	63,032	63,032	64,05	63,032	64,07	64,10	64 —	63,032	63,032	63 —
Escudo portoghese	16,74	16,74	16,40	16,74	16,45	16,70	16,42	16,74	16,74	16 —
Peseta spagnola	12,233	12,233	12,2250	12,233	12,20	12,20	12,235	12,233	12,233	11,30
Yen giapponese	3,596	3,596	3,5940	3,596	3,59	3,50	3,596	3,596	3,596	3,20

Media dei titoli del 3 ottobre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	74,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,600
» 5,50 % » » 1968-83	84,950
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,175
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,725
» 9 % » » 1976-91	83,425
» 10 % » » 1977-92	89 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,400
» » » » 1- 3-1978/80	100,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,500
» » » » 1- 8-1978/80	100,400
» » » » 1-10-1978/80	100,350
» » » » 1- 3-1979/81	100,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,575
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,250
» » » 10 % 1- 1-1981	97,600
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,875
» » » 12 % 1- 4-1982	98,625
» » » 12 % 1-10-1983	97,075
» » » 12 % 1- 1-1984	97,125
» » » 12 % 1-10-1987	95,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	806,75
Dollaro canadese	694,675
Marco germanico	461,39
Fiorino olandese	415,572
Franco belga	28,538
Franco francese	196,09
Lira sterlina	1773,325
Lira irlandese	1722,20
Corona danese	157,32
Corona norvegese	166,125
Corona svedese	195,135
Franco svizzero	514,605
Scellino austriaco	64,016
Escudo portoghese	16,58
Peseta spagnola	12,234
Yen giapponese	3,596

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Fissazione del numero dei posti da attribuire agli idonei dei concorsi distrettuali per segretario giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 6 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge n. 271 del 10 giugno 1978, con il quale viene stabilito che i posti rimasti vacanti per mancanza o per esaurimento degli idonei nelle graduatorie distrettuali sono conferiti agli idonei degli altri concorsi distrettuali che ne fanno richiesta nei termini fissati dall'amministrazione fermo restando il vincolo di permanenza per cinque anni nel distretto di destinazione;

Atteso che l'amministrazione deve predisporre una graduatoria unica degli idonei che abbiano fatto domanda sulla base della classificazione riportata nei rispettivi concorsi distrettuali nonché dei titoli preferenziali di ciascuno;

Accertato che alla data del presente decreto sono da conferire quattro posti nel distretto di Ancona;

Decreta:

Gli idonei degli altri concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 che si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 6 di cui alle premesse possono nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, inoltrare domanda redatta su carta legale, per essere assegnati agli uffici del distretto indicato secondo l'ordine che risulterà dalla graduatoria unica formata dall'amministrazione.

I nominati avranno l'obbligo di prestare effettivo servizio per cinque anni nel distretto di destinazione, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: MORLINO

(8639)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975, con cui viene attribuito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 1978, con cui il Ministero della sanità è stato autorizzato a indire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda, o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda a pena di esclusione:

1) luogo e data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 35° anno, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver subito condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego per il quale concorrono;

6) di possedere il titolo di studio richiesto, specificandolo, con l'indicazione dell'Università e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali causa di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. programma allegato).

La domanda dovrà infine contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dello accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove d'esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative secondo il programma, allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 16 *e* 17 *aprile* 1980 *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nella sede e nei giorni sopra indicati, muniti di un documento di riconoscimento valido, a pena di esclusione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno sette decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato di godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

G) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono,

di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio indicato alla letttera *A*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa, e quelli che appartengono a Corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta la esclusione del concorrente.

Art 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativa al periodo di prova

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, sarà corrisposto il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1979
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 378

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto privato.

2) Diritto amministrativo e/o costituzionale.

COLLOQUIO

A) Le materie delle prove scritte.

B) Elementi di diritto e procedura penale.

C) Nozioni di procedura civile.

D) Elementi di economia politica e scienza delle finanze.

E) Leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'amministrazione della sanità.

F) Contabilità di Stato.

PROVE FACOLTATIVE

A) Lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

B) Statistica (nozioni).

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . residente in . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero ha diritto alla equiparazione perchè . . . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

5) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

6) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . . in data . . . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . .; ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .;

10) dichiara di voler sostenere le seguenti prove facoltative . . . .;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(8311)

Concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 17 ottobre 1974, con cui è stato approvato, tra l'altro, il programma del concorso, per esami, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei dattilografi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, concernente l'autorizzazione a bandire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero della sanità.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado e diploma di dattilografia o stenodattilografia, rilasciato anche da istituti privati.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 35° anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver subito condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) di possedere, specificandoli, i titoli di studio richiesti con l'indicazione dell'istituto e della data in cui sono stati conseguiti;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. programma allegato).

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le domande che non contengono la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta a norma delle vigenti disposizioni.

L'amministrazione, si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dello accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Prove di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative, secondo il programma, allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, il giorno 22 marzo 1980, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova scritta ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nelle prove stesse. La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova pratica ed il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diplomi (o certificati da cui risulti che gli stessi sono stati rilasciati in sostituzione dei diplomi), in originale o copia autenticata, attestanti il conseguimento dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non via abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato di godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

G) Documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, o in carriera continuativa e quelli che appartengono a Corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta la esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati coadiutori dattilografi in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero della sanità e, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, che assumeranno servizio, sarà corrisposto il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1979
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 382

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma conta di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, nonchè di eventuali prove facoltative.

PROVA SCRITTA

Composizione di lingua italiana su un argomento di attualità e di comune conoscenza. La prova è diretta ad accertare la capacità ad esprimersi con proprietà di linguaggio, chiarezza, correttezza e perfetta conoscenza dell'ortografia.

PROVA PRATICA

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice. Durata del saggio: 60 minuti.

I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del termine.

COLLOQUIO

a) Nozioni elementari di diritto pubblico.

b) Nozioni elementari sull'organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità.

c) Elementi di geografia fisica e politica d'Italia.

d) Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva.

PROVE FACOLTATIVE

1) Stenografia.

2) Lingua estera facoltativa: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero ha diritto alla equiparazione perchè . . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

6) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado conseguito presso l'Istituto . . . . in data . . . . . .;

7) è in possesso del diploma di dattilografia (o stenodattilografia) conseguito presso l'Istituto . . . . in data . . . . . .;

8) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . .;

10) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . .; (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . .);

11) dichiara di voler sostenere le seguenti prove facoltative . . . .;

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(8312)

Concorso, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto l'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 17 ottobre 1974, con cui è stato approvato, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, concernente l'autorizzazione a bandire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero della sanità.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categoria di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eà e i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di Finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.
D) Godimento dei diritti politici.
E) Idoneità fisica all'impiego.
F) Diploma di ragioniere e perito commerciale.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 35° anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;
2) di possedere la cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) di non aver subito condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta la estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);
5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;
6) di possedere, specificandolo, il titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà, eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. programma allegato)

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Le domande che non contengono la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal cancorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da utorità diversa da quella prescritta a norma delle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requsito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.
Prove di esame

Il concorsi comprende due prove scritte ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative, secondo il programma, allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami via G. Induno, 4, nei giorni 21 e 22 aprile 1980, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almento sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi), sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nelle prove stesse. La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il etrmine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 agosto 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato di godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

G) Documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione.

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a Corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara il vincitore sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La dichiarazione del vincitore del concorso e la graduatoria degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

Il vincitore del concorso sarà nominato ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità e, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, conseguirà la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Al vincitore del concorso, che assumerà servizio, sarà corrisposto il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 381

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma d'esame consta di due prove scritte, di un colloquio nonchè di eventuali prove facoltative.

1ª PROVA SCRITTA

Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale.

2ª PROVA SCRITTA

Ragioneria pubblica e privata.
Computisteria.

COLLOQUIO

a) Le materie delle prove scritte.
b) Nozioni di economia politica e scienza delle finanze.
c) Nozioni sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
d) Elementi di diritto civile: libro terzo (della proprietà), libro quarto (delle obbligazioni), libro quinto (del lavoro) del codice civile.
e) Nozioni sulla legge cambiaria e fallimentare.
f) Nozioni sulla organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.

PROVE FACOLTATIVE

1) Lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.
2) Elementi di statistica.
3) Calcolo meccanico.
4) Dattilografia.

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittodino italiano; ovvero: ha diritto alla equiparazione, perchè . . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito presso l'Istituto . . . . in data . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . .; *ovvero: prestato servizio* presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) intende sostenere le seguenti prove facoltative tra quelle indicate nel programma di esame: . . . .;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(8448)

Concorso, per esami, ad un posto di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975, con il quale è stato approvato il programma di esame del concorso per la nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, con cui il Ministero della sanità è stato autorizzato a indire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di chimico in prova, nel ruolo, della carriera direttiva, dei chimici del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Laurea in chimica o in chimica industriale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) luogo e data di nascita, nonché, in caso abbiano superato il 35° anno, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego per il quale concorrono;

6) di possedere il titolo di studio richiesto, specificandolo, con la indicazione dell'Università e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. programma allegato).

La domanda dovrà infine contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera E) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove d'esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo dell'eventuale prova facoltativa di lingua estera, secondo il programma, allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, il giorno 7 maggio 1980, con inizio alle ore 8,30.

La prova pratica avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena 299, il giorno 9 ottobre 1980 con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ovvero la mancata ammissione alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi, nelle sedi e nei giorni sopra indicati, muniti di un documento di riconoscimento valido, a pena di esclusione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingua estera, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito nella eventuale prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria dovrà far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato di godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

G) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa, e quelli che appartengono a Corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara il vincitore sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto concernente la dichiarazione del vincitore del concorso e la graduatoria degli idonei è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

Il vincitore del concorso sarà nominato chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità e conseguirà la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tale caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Al vincitore del concorso che assumerà servizio, sarà corrisposto il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1979
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 379

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

1) Tecnica farmaceutica e controllo chimico e chimico-fisico dei medicinali.
2) Chimica bromatologica.

PROVA PRATICA

1) Saggi bromatologici di uno dei seguenti alimenti: farina, pane e pasta, latte, olii e grassi, vino, oppure determinazione quantitativa di due componenti inorganici ed organici in miscela fra di loro con metodi gravimetrico-volumetrico, colorimetrico, spettrofotometrico e polarimetrico.

COLLOQUIO

A) Argomenti della prova scritta e della prova pratica.
B) Nozioni sulla legislazione sanitaria, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti la produzione dei medicinali e l'igiene degli alimenti e la nutrizione. Organizzazione Sanitaria Internazionale.
C) Lingua estera facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano scritto in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . residente in . . . (provincia di . . . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittadino italiano, ovvero ha diritto alla equiparazione perchè . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . (*da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale*);

5) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

6) è in possesso del diploma di laurea in chimica (o chimica industriale) conseguito presso l'Università di . . . in data . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . .; ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . in qualità di . . . . .;

10) per la prova facoltativa di lingua estera sceglie la lingua . . . .;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(8449)

Concorso, per esami, a due posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto l'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 17 ottobre 1974, con cui è stato approvato, tra l'altro, il programma del concorso, per esami, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei segretari tecnici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, concernente l'autorizzazione a bandire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero della sanità.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine

perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonché, in caso abbiano superato il 35° anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver subito condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) di possedere, specificandolo, il titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. programma allegato).

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le domande che non contengono la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta a norma delle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.
Prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative, secondo il programma, allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno 4, nei giorni 9 e 10 maggio 1980 con inizio alle ore **8,30.**

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.
Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi), sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nelle prove stesse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato di godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

G) Documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione.

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati segretari tecnici in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità e, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, che assumeranno servizio, sarà corrisposto il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 380

PROGRAMMA DI ESAME

Il programma d'esame consta di due prove scritte, di un colloquio nonché di eventuali prove facoltative.

1ª PROVA SCRITTA

Nozioni di igiene:

Aria: composizione, inquinamenti e viziatura; condizioni per una buona aereazione degli ambienti confinanti.

Acqua: approvvigionamento e potabilità dell'acqua, cause di inquinamento e mezzi pratici di depurazione.

Suolo: importanza igienica del suolo, con particolare riguardo per il periodo infettivo; principi elementari sullo smaltimento dei rifiuti.

Alimentazione: alimenti: principali componenti della dieta e loro valore nutritivo; razione alimentare; conservazione, adulterazioni e sofisticazioni più comuni; il latte: valore alimentare e risanamento; organi di vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande.

Igiene scolastica: scuola, aula, banco, orari; malattie non contagiose dell'età scolastica; vigilanza igienica delle scuole e tutela sanitaria della popolazione scolastica.

Igiene ospedaliera: funzione degli ospedali; elementi generali degli ospedali; ospedali generali e ospedali specializzati.

Nozioni di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive: agenti patogeni e sorgenti di infezione; vie di penetrazione, di eliminazione e di diffusione dei germi; portatori, veicoli ed ospiti intermedi. Concetto di profilassi diretta, indiretta e immunitaria. Cenni sull'etiologia, diffusione e profilassi delle più comuni malattie infettive e parassitarie (morbillo, scarlattina, varicella, parotite, difterite, pertosse, tetano, poliomielite, febbre tifoidea, brucellosi, carbonchio, idatidosi, anchilostomiasi) e delle malattie quarantenarie (vaiolo, colera, tifo esantematico, peste, febbre gialla, febbre ricorrente).

Nozioni generali sulle malattie sociali: cenni sulla etiologia, sulla diffusione, sui metodi di lotta delle più importanti malattie sociali (tubercolosi, tracoma, malattie veneree, tumori maligni, diabete, malattie reumatiche, malattie cardio-vascolari, intossicazioni da stupefacenti). Alcoolismo e danni dell'alcoolismo *sull'individuo e sulla discendenza.*

2ª PROVA SCRITTA

Elementi di diritto pubblico:

Concetto ed elementi costitutivi dello Stato. Le varie forme di Stato. La Costituzione. Gli organi costituzionali e le loro attribuzioni. Principi dell'organizzazione amministrativa. L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo. L'amministrazione diretta periferica. Gli enti autarchici territoriali.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

COLLOQUIO

a) Le materie delle prove scritte.

b) Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.

c) Principi di educazione sanitaria; metodi e tecniche più comuni; applicazione pratica (scuole, luoghi di lavoro, dispensari pubblici e centri per malattie sociali).

d) Elementi di statistica metodologica, demografica e sanitaria. L'osservazione statistica, il metodo statistico. Concetto di statistica metodologica e sua importanza. Analisi qualitativa dei fatti. Fasi della statistica metodologica. Rilevazione diretta e indiretta dei dati. Elaborazione dei dati. Operazioni tecniche e matematiche (medie, proporzioni, numeri indici). Esposizione dei dati. Esposizioni numeriche (annuari e tavole). Rappresentazioni grafiche (diagrammi e cartogrammi). Interpretazione dei dati. Stato della popolazione: naturale ed artificiale. Nuzialità, natalità, mortalità e loro indici. Principali cause di morte, morbosità e letalità per malattie infettive. Cenni sui problemi di rilevazione della morbosità ospedaliera e sulle indagini statistiche campionarie.

PROVE FACOLTATIVE

1) Lingua estera: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

2) Dattilografia.

3) Stenografia.

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . nato a . . (provincia di . . .) il . residente in . (provincia di . . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero: ha diritto alla equiparazione, perché . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ., ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .,

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso l'Istituto . in data . .,

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni in qualità di . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . .
(ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . . in qualità di . . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) intende sostenere le seguenti prove facoltative tra quelle indicate nel programma di esame: . . . .;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(8450)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875 e successive modificazioni;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979 registro n. 1 atti Presidenza, foglio n. 338, con il quale, ai sensi dell'art 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso tre posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità dei posti;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1974, registro n. 64 Difesa, foglio n. 104, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 21 *e* 22 *novembre* 1979 *con inizio alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami, via Induno n.* 4, *Roma* (*).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi *senza alcun preavviso* per sostenere le prove di

(*) Così modificato con decreto ministeriale 1° ottobre 1979 in corso di perfezionamento.

esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un'altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di maturità scientifica o del diploma di perito tecnico industriale o nautico, o del diploma di tecnico delle industrie meccaniche, o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche, o di tecnico delle industrie chimiche. Sono altresì validi il diploma di licenza industriale o di istituto professionale di 3° grado o di istituto nautico o di istituto tecnico - sezione industriale o fisico-matematica, di cui all'ordinamento scolastico anteriore;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in goni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il *titolo di studio* posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso *dei requisiti per l'ammissione al concorso*.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dello ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della dife-

sa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª Sezione 1ª - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli, nonchè una dichiarazione rilasciata dall'ufficio provinciale del Lavoro, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre e non rechi pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1979
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 363

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto:

cognome (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . .,

residente in . . . (prov. di . . .)
c.a.p. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . (ove del caso: e che avendo superato il 35° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . .(1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (prov. di . .) (2);

di *non aver riportato condanne* penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . con specializzazione . . rilasciato da . . nell'anno scolastico . . .,

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di *pubblico impiego fu dovuto a* . . . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere per il colloquio facoltativo la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Data, . . .

Firma (6)

. . . . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esso sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .,

non ha ancora prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva...., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno in:

matematica: nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali.

Una prova di disegno: essa consisterà in un disegno di complessi o particolari di costruzioni aeronautiche di cui al programma del colloquio. Potrà essere richiesta anche la compilazione di una breve relazione su quanto rappresentato dal disegno.

COLLOQUIO

Esso verterà, oltre che sulla discussione sul contenuto degli elaboratori delle prove scritte, sul seguente programma:

Variazione della pressione, densità e temperatura dell'aria con la quota - Aria tipo - Leggi del moto dei gas perfetti - Principio di Bernouilli - Fluidi reali - Viscosità - Vortici - Velocità del suono - Aerodinamica subsonica, transonica, supersonica - Leggi principali dell'aerodinamica subsonica.

Velocità e pressioni intorno ad un'ala - Moto laminare e moto turbolento - Portanza, resistenza, efficienza, diagrammi della efficienza e dei coefficienti di portanza, resistenza - Polare dell'ala e punti caratteristici; vari tipi di resistenza, resistenza di profilo e resistenza indotta - Potenza necessaria e potenza disponibile al volo; velocità ascensionale.

Parti dell'aeroplano: ala, fusoliera, impennaggi, superfici di governo, ecc.; loro struttura e materiali impiegati alla loro costruzione.

Schemi generali dei principali tipi di aeroplani.

Prove statiche e coefficienti di contingenza.

Impianto elettrico, idraulico, combustibile, freni, comandi di volo e servocomandi, flaps, aerofreni, carrello di atterramento, strumenti, equipaggiamento di emergenza, tettucci, sedili eiettabili.

Ciclo di funzionamento del motore alternativo - Costituzione e funzionamento teorico di un motore a 4 tempi - Funzionamento pratico di un motore di aviazione - Diagrammi teorici e pratici - Rendimento - Rendimento volumetrico - Durata della combustione - Anticipo - Detonazione.

Meccanismo biella manovella - Accellerazione dello stantuffo - Forze di inerzia - Coppia motrice.

Caratteristiche generali dei motori alternativi di aviazione.

Vari tipi di disposizione dei cilindri - Caratteristiche di potenza e di consumo a quota zero.

Descrizione generale dei principali organi del motore alternativo - I riduttori dell'elica.

Ristabilimento della potenza dei motori alternativi in quota.

Differenze costruttive e di progetto tra motori alternativi terrestri e motori alternativi aeronautici - Massime potenze raggiungibili.

Generalità sulle eliche e leggi relative - Eliche a passo variabile in volo - Principi di funzionamento del turbogetto e determinazione della spinta - Ciclo del turbogetto e variazione della pressione, temperatura, velocità lungo il turbogetto - Confronto tra propulsione ad elica e propulsione a reazione.

Rendimento termodinamico ideale, rendimento termico, rendimento propulsivo, rendimento totale - Influenza della temperatura sul rendimento termico - Confronto fra il rendimento propulsivo e totale di un turbogetto con i relativi rendimenti di un complesso elica-motore alternativo.

Influenza della temperatura di ammissione - Consumi superfici del turbogetto - La combustione: dosatura di miscela e temperatura nelle camere di combustione - Combustibili impiegati - Circuiti carburanti e sistemi di regolazione del flusso carburante - Camera di combustione - Iniettori, vaporizzatori.

La regolazione del regime del turbogetto.

Compressore, turbina, ugello di scarico.

Lubrificazione del turbogetto.

Variazione della spinta e del consumo specifico in funzione del numero dei giri, della quota, della velocità del velivolo.

Turboeliche e turbogetto a doppio flusso.

Post-combustione, iniezione di miscela; turbogetti per decollo verticale - Materiali impiegati nella costruzione dei turbogetti.

Elementi di balistica esterna - Tiro di lancio e di caduta - Elementi di balistica interna - Principio di funzionamento delle armi automatiche e realizzazioni pratiche.

Esplosivi e munizioni: composizione e caratteristiche dei principali esplosivi in uso - Munizionamento di lancio e di caduta, spolette - Carica cava.

Collimazione nel tiro di lancio e di caduta.

Elementi sulla propulsione a reazione, propellenti, impulso specifico ed impulso totale - Generalità sui razzi e sulle installazioni relative.

Missili - Stabilizzazione ed organi di controllo - Sistemi di guida - Caratteristiche dei tipi dell'A.M. - Installazioni di bordo - Sistemi di armi antiaerei - Equipaggiamenti al suolo.

Il colloquio verterà inoltre sui seguenti argomenti:

nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento dell'Aeronautica;

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

COLLOQUIO FACOLTATIVO
(lingue estere)

La prova può essere sostenuta su una o due delle seguenti lingue:

inglese;
francese;
tedesco.

Essa consiste in una conversazione di argomenti generici e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico descrittivo, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

(8466)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di topografo in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n 1 atti Presidenza, foglio n. 338, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso nove posti di topografo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare;

Ritenuto in relazione alle attuali esigenze di servizio di mettere a pubblico concorso tre dei posti autorizzati;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità di posti;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974, registro n. 43 Difesa, foglio n. 129, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di topografo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati all'Istituto geografico militare con sede in Firenze.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 21 e 22 novembre 1979 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Induno n. 4, Roma (*).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947 n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di maturità scientifica o di geometra o di perito industriale con indirizzo specializzato in edilizia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, rilasciato da un istituto statale o da un istituto legalmente riconosciuto o che sia, comunque valido per l'ammissione ai ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

(*) Così modificato con decreto ministeriale 1° ottobre 1979 in corso di perfezionamento.

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre e non rechi pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I *candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a* produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano:

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a topografo *in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto* dei topografi dell'Istituto geografico militare.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1979
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 117

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto:

cognome . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . .,

residente in . . (prov. di . .)

c.a.p. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a tre posti di topografo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . . il . . . . .

(ove del caso: e che avendo superato il 35° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (prov. di . . . . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione in Firenze.

Data, ...

Firma (6)

. . . .

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico - la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno in:

un tema su uno degli argomenti di cui ai numeri da 1) a 4) del colloquio;

un saggio grafico di disegno topografico e di scrittura, da eseguirsi su apposito cartoncino riproducente uno spezzone cartografico.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sugli argomenti del seguente programma:

1) *Matematica*:

Trigonometria piana; formule risolutive dei triangoli piani. Cenni di trigonometria sferica; risoluzione dei triangoli sferici; teorema di légendre.

Nozioni di algebra; equazioni algebriche di 1° e 2° grado; sistemi lineari.

Nozioni di geometria piana.

2) *Geodesia*:

Generalità sulla forma e dimensioni della Terra; sfera locale; campo geodetico e topografico.

Coordinate geografiche e azimut.

Descrizione generale ed impiego di alcuni strumenti geodetici moderni (teodoliti, livelli).

Generalità sulla triangolazione geodetica e su quella topografica; determinazioni planimetriche dei punti; stazioni e mire fuori centro.

Determinazioni altimetriche per via trigonometrica e geometrica.

3) *Topografia*:

Strumenti topografici; tacheometro, .tavoletta pretoriana, stadio.

Rilievi speditivi e regolari, rilievi grafici e numerici; principi informatori e confronti.

Cenni sul rilievo fotogrammetrico; concetti base sui procedimenti e descrizione generale dei principali strumenti per la presa e la restituzione.

4) *Cartografia*:

Nozioni fondamentali sulle proiezioni cartografiche; descrizione delle caratteristiche delle seguenti rappresentazioni: naturale, stereografica, conforme di Lambert, di Mercatore, di Gauss.

I reticolati chilometrici.

Caratteristiche fondamentali delle principali carte edite dall'Istituto geografico militare con particolare riguardo alla cartografia alle scale 1:25.000 e 1:100.000; lettura di una carta alla scala 1 : 25.000 e risoluzione dei problemi pratici connessi (distanze, pendenze, profili altimetrici, ecc.).

5) Nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego.

6) Nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

(8467)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di giardiniere comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Calabria.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 308, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di giardiniere comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Calabria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8229)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a cinque posti di muratore qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1978, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 368, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a cinque posti di muratore qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Campania, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8233)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di restauratore specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Basilicata.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 295, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di restauratore specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Basilicata, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8238)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di elettricista qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Basilicata.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 296, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di elettricista qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Basilicata, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8239)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso pubblico, per titoli, a ventisei posti di commesso, carriera ausiliaria, nell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Con decreto n. 20710/Pr. del 29 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 230, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 45 dell'11 settembre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, ha indetto un pubblico concorso a ventisei posti di commesso, carriera ausiliaria, presso l'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Di tali posti quattro sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano, venti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due sono riservati al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza della lingua italiana e tedesca nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine di presentazione delle domande è fissato in 30 (trenta) giorni dalla anzidetta data dell'11 settembre 1979.

(8356)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di aiutante, carriera esecutiva, presso la motorizzazione civile

Con decreto n. 20704/Pr. del 21 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1979, registro n. 1, foglio n. 371 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 4 settembre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, ha indetto un pubblico concorso a tre posti di aiutante, carriera esecutiva, presso la motorizzazione civile.

Questi tre posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 30 (trenta) giorni dalla anzidetta data del 4 settembre 1979.

(8419)

Concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di segretario, carriera di concetto, presso l'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Con decreto n. 20706/Pr. del 24 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 205 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 4 settembre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a quaranta posti di segretario, carriera di concetto, presso l'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Di tali posti quattro sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano, trentaquattro sono riservati al gruppo linguistico tedesco e due posti sono riservati al gruppo ladino.

Il concorso è aperto a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 30 (trenta) giorni dalla anzidetta data del 4 settembre 1979.

(8418)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di procuratore, carriera di concetto, presso l'ufficio imposte di fabbricazione.

Con decreto n. 20743/Pr. dell'11 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1979, registro n 1, foglio n. 287 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 45 dell'11 settembre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a un posto di procuratore, carriera di concetto, presso l'ufficio imposte fabbricazione.

Questo posto è riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 30 (trenta) giorni dalla anzidetta data dell'11 settembre 1979.

(8357)

Concorso pubblico a quattordici posti di vice direttore, carriera direttiva, nell'amministrazione delle imposte dirette

Con decreto n. 20723/Pr. del 5 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 233 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 4 settembre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a due posti di vice direttore, carriera direttiva, nell'amministrazione delle imposte dirette.

Di tali posti tredici sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e un posto è riservato ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 30 (trenta) giorni dalla anzidetta data del 4 settembre 1979.

(8416)

Concorso pubblico, mediante esperimento pratico, a due posti di vigilatrice penitenziaria, carriera del personale operaio, presso la casa circondariale.

Con decreto n. 20745/Pr. del 27 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1979, registro n. 1, foglio n. 293 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 4 settembre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a due posti di vigilatrice penitenziaria, carriera del personale operaio, presso la casa circondariale.

Questi due posti sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 30 (trenta) giorni dalla anzidetta data del 4 settembre 1979.

(8417)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (con emodialisi)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (con emodialisi).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(3208/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE-SAMBIASI » DI NARDO'

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(3210/S)

OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE » DI PRATO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(3211/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VENEZIA-MESTRE

Concorso ad un posto di aiuto di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(3212/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CASTELVETRANO

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(3205/S)

OSPEDALE « BARONE I. ROMEO » DI PATTI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(3206/S)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(3207/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio trasfusionale e di immunoematologia (a tempo pieno);

un posto di farmacista collaboratore presso la farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(3214/S)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorso a due posti di assistente di immuno-ematologia e centro trasfusionale del centro di medicina sociale per l'emofilia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale del centro di medicina sociale per l'emofilia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(3213/S)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(3209/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

due posti di assistente del servizio di laboratorio di ricerche chimico-cliniche;

un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(3215/S)

OSPEDALE « VILLA SOFIA » DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriore informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(3218/S)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(3216/S)

OSPEDALI DI BRENO E DARFO BOARIO TERME

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente anestesista;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia).

(3219/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(3217/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792740)